



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1423

SEDUTA DEL 28 NOV. 2014

POLITICHE DELLA PERSONA

DIPARTIMENTO

OGGETTO Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge 5 giugno 2003, n. 31, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". Approvazione linee-guida regionali.

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 28 NOV. 2014 alle ore 9,45 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente		X
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 04 pagine compreso il frontespizio e di N° 02 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la L. R. n. 12 del 2.3.96 e s.m.i.: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";
- VISTA la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE le DD.GG.RR. n. 125/06, 227/14, 693/14 e 694/14;
- VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimentazione, come modificato per l'esercizio 2014;
- VISTA la L.R. n. 1 del 21.01.2014 recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2014 e disposizioni connesse";
- VISTA la L. R. n. 7 del 30.04.2014 Collegato alla Legge di Bilancio 2014;
- VISTA la L.R. n. 8 del 30.04.2014 Legge di Stabilità Regionale 2014;
- VISTA la L.R. n. 9 del 30.04.2014 Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2014 – 2016;
- VISTO la D.G.R. 6.05.2014, n. 510, avente ad oggetto: Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016";
- VISTA la L.R. 18.08.2014, n. 26, "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014/2016";
- RICHIAMATA la D.G.R. 27.08.2014, n. 1025, "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016". L.R.18/08/2014 n. 26. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni e programmi variati;
- VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge 5 giugno 2003, n. 31, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002";
- VISTO il Reg. CE/142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- RITENUTO necessario procedere al recepimento dell'Accordo su citato, attribuendo, nel contempo, all'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori le competenze in ordine ai provvedimenti tecnici di indirizzo che dovessero rendersi, eventualmente, necessari;
- SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti

## DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di recepire l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 7/2/2013 in sede di Conferenza, unificata su "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002", che allegato al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale, Allegato A;
- di approvare le "Linee guida vincolanti applicative del Regolamento (CE) n. 1069/2009 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano nella Regione Basilicata" di cui all'Allegato "B", che allegato al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;
- di attribuire al Dirigente dell'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori l'adozione degli atti di riconoscimento mediante l'attribuzione dei relativi numeri, nonché di tutti quei provvedimenti che dovessero rendersi necessari secondo le modalità di cui all'Allegato "B";
- di dare mandato all'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti, Tutela Sanitaria dei Consumatori di apportare alle Linee-guida eventuali modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico, ove si rendessero necessarie;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.A.P.

(Dott. Gerardo SALVATORE)

IL DIRIGENTE

(Ing. Donato PAFUNDI)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera del 31 gennaio 2013, con la quale l'ANCI ha comunicato il proprio parere favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute con la predetta nota del 23 gennaio 2013;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

**SANCISCE ACCORDO**

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell'allegato 1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, comprende, nell'area della Sanità pubblica veterinaria, l'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche;
- il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre 2003;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006;
- la necessità di definire linee guida per regolare uniformemente sull'intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente.

**SI CONVIENE**

sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". Allegato sub A) parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

1. Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale;
2. Le linee guida forniscono indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale, nel rispetto della normativa vigente;
3. I destinatari delle linee guida sono i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali e gli operatori del settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro raccolta, all'uso o allo smaltimento;
4. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida. Il loro recepimento che sarà oggetto di valutazione in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005);
5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*



IL PRESIDENTE  
Dott. Piero Gnudi

*Piero Gnudi*

*[Handwritten mark]*

## ALLEGATO A

**Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.**

### Articolo 1

#### **Registrazione degli stabilimenti.**

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE)1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o del regolamento (CE) 853/2004. Si rimanda all'Allegato 1 "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23".

2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.

3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.

4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'azienda sanitaria locale (ASL) o lo Sportello Unico Attività Produttive (secondo le procedure definite da ogni Regione o Provincia autonoma) in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce).

5. La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalle singole Regioni o Province Autonome. L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.

Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) 1069/2009 e dal regolamento (UE) 142/2011.

L'operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.

6. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di



false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le ASL procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito, in conformità dell'art. 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi), a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, o delle ASL qualora delegate dalle rispettive Regioni o Province autonome.

8. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

## Articolo 2

### Riconoscimenti degli stabilimenti.

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all'Allegato 2 "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento(CE) 1069/2009".
2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
3. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all'art. 44 del Reg. (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.
4. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione o alla Provincia Autonoma. E' previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'autorità competente regionale o locale.
5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi).
6. Ogni Regione o Provincia autonoma definisce le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica.
7. L'atto di riconoscimento deve almeno specificare:
  - a) le attività esercitate conformemente all'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009;
  - b) la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.);
  - c) la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE)1069/2009;
  - d) il numero di riconoscimento.



Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
- ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
  - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
  - altre circostanze straordinarie non previste.

8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, previsti dall'allegato IV, capo III del Regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida, da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) 142/2011.

9. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.

### Articolo 3

#### Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:

- a. incenerimento e co-incenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133 attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti.
- b. discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
- d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;
- e. impianti di biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'art. 10 lettera p) del regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte,



colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'art. 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;

- f. Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.

2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

3. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.

4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le Regioni detengono un anagrafe locale di tali contenitori e trasmettono annualmente l'aggiornamento al Ministero della salute.

4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.

4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'ASL territorialmente competente.

4.3 Il responsabile gestionale:

- detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del Regolamento (CE) 1069/2009.
- applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

## Articolo 4

### Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve



garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

## Articolo 5

### Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore), qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (allegato 4).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati.
7. Le Regioni e le Province autonome per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL competente, possono consentire, in deroga al comma 5 e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.
8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
  - a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo art. 7;
  - b) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro.



9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. E' previsto un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida al fine di consentire l'adeguamento dei mezzi di trasporto alle condizioni previste.
10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all'art. 8 lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'art.35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa ( o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE.
12. Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale", non è soggetto a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall' articolo 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:
- a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
  - b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.
14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
- a) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri



difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;

b) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j)), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):

- consegnate non alla rinfusa;
- trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
- mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
- adeguatamente imballate;

c) latte o siero di latte di cat.3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (CE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.

15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche.

16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuato in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

## Articolo 6

### Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili.

1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell'art.1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.



2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 6 del presente documento.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:

- a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
- b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
- c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
- d. la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;
- e. l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

4. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'art. 5 punto 14 delle presenti linee guida.

5. Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).

## Articolo 7

### Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori.

1. Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.

2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'ASL competente.

3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.



4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.

4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.

5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.

6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di:

a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del regolamento UE 142/2011.

b) mangimi composti, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;

c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.

## Articolo 8

### Documento commerciale

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, possono autorizzare per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 3). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute. In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.



5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011).
6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.
7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:
  - a. spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale;
  - b. prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale;
  - c. mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.
8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) 767/2009.
9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del Regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.
10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.

## Articolo 9

### Rintracciabilità/Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.
2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.
3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
  - 3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;



3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:

- a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
- b) il proponente detenga il registro;
- c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- c) il destinatario detenga il registro;
- d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

- a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;
- b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione I dell'Allegato VIII del regolamento (UE) 142/2011.

5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

#### Articolo 10

**Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3**



1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffusive), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:

1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011;

1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;

1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;

1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.

1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009,

1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;

1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011.

#### **Articolo 11**

#### **Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea)**

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 142/2011.

3. Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di



selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

4. I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 853/2004.

## **Articolo 12**

### **Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas**

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.

## **Articolo 13**

### **Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati**

#### **1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:**

1.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita *post mortem*, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita *post mortem* possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

1.2. le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:

- a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
- b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'art. 8 del presente documento;



1.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;

1.4. è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. N18497-p del 19 giugno 2009;

1.5. è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

- a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
- b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;

1.6. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004;

1.7. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

1.8. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) n.1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero *wet blue* oppure *picklate* o *calcinate*) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).

1.9. Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

1.10. Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

## **2. fertilizzanti organici ed ammendanti**

2.1 I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1069/2009.



I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento (CE) 1069/2009;

b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome;

c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.

2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del regolamento (UE) 142/2011.

In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;

b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food.

c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;

d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'allegato Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011.

e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzante organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";

f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:

- per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011);

- per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg. ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento".

g) l'obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'Allegato I, punto 14.

h) l'obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Regolamento (UE) 142/2011.



2.3. In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:

- a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b) la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;

Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.

2.4 Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo possono essere:

- a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006;
- b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente documento;
- c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'art. 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi delle normativa ambientale;
- d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;
- e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro;
- g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07 aprile 2006.

#### Articolo 14

**Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009.**

1. In attuazione dell'art. 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:

1.1 Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.



1.2 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.

2.1 L'autorità competente locale stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.

## Articolo 15

**Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12,13,14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.**

### 1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

- a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;
- b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
- certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.

### 2. Zone isolate:

2.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici



che si sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;

b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi;

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;

2.5 Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:

3.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva:

4.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali

5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Regolamento 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni

6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.



## Articolo 16

### Periodo transitorio

E' previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. entro 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa.
2. entro 12 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente regolamento (CE) 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004.
3. entro 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).



## ALLEGATO I

<b>Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento</b>
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Concerie</li><li><input type="checkbox"/> Attività di tassidermia</li><li><input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini</li><li><input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine</li><li><input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)</li></ul>
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)



## ALLEGATO 2

<b>Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento</b>
<b>Trasformazione, secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi</b>
<b>Incenerimento e co-incenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE</b>
<b>Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati</b>
<b>Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</b>
<b>Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)</b>
<b>Compostaggio e biogas</b>
<b>Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Selezione</li><li><input type="checkbox"/> Taglio</li><li><input type="checkbox"/> Refrigerazione</li><li><input type="checkbox"/> Congelamento</li><li><input type="checkbox"/> Salatura</li></ul>
<b>Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)</b>
<b>Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o co-incenerimento</li><li><input type="checkbox"/> Usati come combustibile</li><li><input type="checkbox"/> Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)</li><li><input type="checkbox"/> Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)</li></ul>



**ALLEGATO 3**  
**Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ..... ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009**

<b>Speditore</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____		DDT N° _____ del _____ <b>Mezzo di trasporto</b>  Targa Automezzo _____
<b>Destinatario</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____	<b>Trasportatore</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____	
<b>Luogo di origine</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____	<b>Luogo di destinazione</b> Nome _____ N° CE _____  Indirizzo _____  Tipologia Impianto : _____	
Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		Numero di colli _____
N° identificativo del contenitore _____		
<b>Descrizione della merce</b>		
<b>Identificazione della merce</b>		
	<b>Categoria</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<b>Quantità</b>   
		<b>N° Lotto</b>   
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All.IV Reg.UE 142/11)		
Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)		
N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____		
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____		Firma del trasportatore _____
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii) _____		
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____		alle ore _____
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____		



**Allegato 4**

**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI**  
**Regolamento CE 1069/2009**

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE**

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

<b>IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE</b>			
L'AUTOMEZZO (targato) _____			
o			
IL CONTENITORE (identificato) _____			
<b>E' STATO LAVATO E DISINFETTATO</b>			
<b>IN DATA</b>		<b>ALLE ORE</b>	



**"Regolamento CE 1069/09 e Regolamento UE 142/11. Linee guida vincolanti per la registrazione e il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano nel territorio della Regione Basilicata".**

### **Premessa**

Dal 4 marzo 2011 sono esecutivi il Regolamento CE n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 ed il relativo Regolamento UE attuativo n. 142/2011, che abrogano il Regolamento (CE) n. 1774/2002, per la disciplina del settore dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Il 30 settembre 2011, è altresì cessato il periodo transitorio previsto della nota del Ministero della Salute prot. 5952-P del 2 marzo 2011;

Considerato che è stato approvato, nella seduta del 7/2/2013, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome, l'Accordo relativo alle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002", si è ritenuto opportuno fornire adeguate indicazioni operative per l'adozione di corrette procedure di registrazione e di riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale, secondo quanto previsto dal succitato Regolamento.

Il Regolamento stabilisce:

- **articolo 23** - obbligo per ogni operatore di **notificare** all'autorità competente ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, al fine della sua registrazione;
- **articolo 24** - obbligo per gli operatori di richiedere il **riconoscimento**, per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

### **RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI**

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'articolo 24 (tabella A); a tal fine, gli operatori devono presentare domanda alla Regione Basilicata, per il tramite della ASL competente per territorio, secondo le modalità previste nell'Allegato A1.

La procedura, come indicato all'art. 44 del Reg. (CE) n.1069/2009, prevede la possibilità di un riconoscimento condizionato la cui durata massima non può superare i sei mesi.

Ai fini del riconoscimento il Servizio Veterinario, verificati tutti i pertinenti requisiti fissati a norma dell'art. 27 del Regolamento, sulla base di un'ispezione in loco, rilascia un verbale di sopralluogo con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 (Allegato A8).

Prima di rilasciare il parere favorevole al riconoscimento di un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dal punto 1 al 7, è necessario verificare che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'allegato XVI, capo I, sezione 2 del Regolamento UE n. 142/2011 di attuazione.

Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, è inserito nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità all'articolo 47, punto 1, secondo comma del Regolamento.

Gli stabilimenti già in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n.1069/2009 e che intendono ampliare la propria attività, devono inoltrare una domanda di aggiornamento del

riconoscimento (Allegato 3) alla Regione Basilicata per il tramite dell'ASL. Il numero di riconoscimento già attribuito viene mantenuto.

## **MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI.**

### **PROCEDURA PER IL "RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO" E IL "RICONOSCIMENTO".**

Al fine di ottenere il riconoscimento di un nuovo stabilimento, l'operatore del settore presenta la domanda come da Modello 1 (un originale in bollo e una copia in carta semplice) al Dipartimento di Prevenzione Sanità e Benessere Animale (SBA) dell'ASL competente per territorio, intestata al Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista, elencata nel modello allegato (in originale o copia conforme e una copia in carta semplice).

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASL, competente per territorio, ricevuta l'istanza, affida al Servizio Veterinario Area C, responsabile del procedimento, l'istruttoria della stessa.

Il Servizio Veterinario della ASL - Area C:

- verifica la correttezza formale dell'istanza;
- effettua le verifiche necessarie attraverso un sopralluogo per accertare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali (infrastrutture e attrezzature), esprimendo parere favorevole o prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento. A questo scopo, è indispensabile che ogni struttura competente del Dipartimento di Prevenzione adotti procedure formalizzate per l'esecuzione dei sopralluoghi, finalizzati al rilascio dei pareri/ prescrizioni (tale parere deve essere reso entro 30 giorni);
- acquisisce, ove necessario, i pareri delle altre Unità Operative dei Dipartimenti di Prevenzione SBA e CSU;
- acquisisce dal Comune la documentazione attestante l'agibilità e la destinazione d'uso della struttura oggetto del riconoscimento.

In caso di parere favorevole espresso dall'Area "C", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA trasmette all'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti e Tutela Sanitaria dei Consumatori della Regione una copia della domanda di riconoscimento presentata dalla Ditta, accompagnata dal verbale di sopralluogo e dal parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti previsti.

L'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti e Tutela Sanitaria dei Consumatori della Regione acquisita l'istanza di riconoscimento, provvede all'esame della documentazione,

- in caso di esito positivo attribuisce allo stabilimento il relativo numero di riconoscimento (Approval Number Non Food) utilizzando il sistema informativo del Ministero della Salute (SINTESI);
- adotta l'atto di riconoscimento,
- trasmette tale atto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASL.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA della ASL notifica l'originale al richiedente ed invia una copia al Comune ed al Responsabile Area C.

Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività; entro tale periodo (che decorre dalla data di notifica dell'atto di riconoscimento) la struttura competente del Dipartimento di Prevenzione esegue un nuovo sopralluogo per la verifica di conformità con particolare riferimento ai requisiti gestionali.

Qualora i requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, invia all'interessato, e per conoscenza al Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti e Tutela Sanitaria dei Consumatori della Regione, una comunicazione di proroga del riconoscimento condizionato di ulteriori tre mesi, prescrivendo i necessari adeguamenti e dando formale informazione che, ai sensi dell'art. 44 del

Reg. (CE) n.1069/2009, non è possibile concedere ulteriori proroghe e che pertanto alla scadenza del termine, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, l'attività sarà interdetta con revoca del riconoscimento condizionato.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASL competente per territorio previa verifica, da parte del Servizio Veterinario Area C, dei requisiti funzionali, gestionali ed operativi:

- **ad esito sfavorevole** del sopralluogo, effettuato alla scadenza della proroga, propone all'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti e Tutela Sanitaria dei Consumatori della Regione la revoca del riconoscimento;
- **ad esito favorevole** del sopralluogo, effettuato alla scadenza della proroga, propone all'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti e Tutela Sanitaria dei Consumatori della Regione la conferma del riconoscimento. L'Ufficio Veterinario, Igiene degli Alimenti e Tutela Sanitaria dei Consumatori della Regione, ricevuta copia del parere favorevole,
  1. inserisce l'impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti in via definitiva,
  2. comunica, al Direttore del Dipartimento di prevenzione SBA dell'ASL, l'avvenuto inserimento nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti in via definitiva,
  3. Il Dipartimento di prevenzione SBA dell'ASL trasmette all'operatore copia della comunicazione di avvenuto inserimento nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti in via definitiva. Tale documento deve esser allegato all'atto di riconoscimento, per farne parte integrante e sostanziale.

#### **CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO**

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di uno stabilimento al quale sia intestato un riconoscimento di idoneità viene adottata la seguente procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento:

Il Responsabile dello stabilimento presenta domanda di cambio della ragione sociale in duplice copia, di cui una in bollo, al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori per il tramite del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'Azienda ASL competente per territorio.

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione prevista in originale o in copia conforme e da una copia in carta semplice.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASL competente per territorio ricevuta l'istanza, affida al Servizio Veterinario Area C, responsabile del procedimento, l'istruttoria della stessa.

Il Servizio Veterinario Area C, entro 30 giorni,

- verifica la correttezza formale dell'istanza;
- verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti dei requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e comunque esprime il proprio parere favorevole riguardo il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL trasmette, entro 30 giorni, in caso di esito favorevole degli accertamenti, al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori - l'originale dell'istanza e della documentazione, unitamente al parere favorevole al cambio della ragione sociale.

L'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori, acquisita l'istanza in bollo e i documenti allegati in originale e/o copia conforme ed il parere favorevole dell'Azienda ASL competente per territorio, provvede entro 30 giorni, esaminata la documentazione, ad apportare le opportune modifiche al precedente atto di riconoscimento e a darne comunicazione al Ministero della Salute per l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli stabilimenti autorizzati.

Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura la ditta potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), della Regione o del Ministero della Salute.

### **SUBINGRESSO IN UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO**

Qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento, viene adottata la seguente procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento:

Il Responsabile dello stabilimento presenta domanda di subingresso in duplice copia, di cui una in bollo, al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori per il tramite del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'Azienda ASL competente per territorio.

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione prevista in originale o in copia conforme e da una copia in carta semplice.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASL competente per territorio ricevuta l'istanza, affida al Servizio Veterinario – Area C, responsabile del procedimento, l'istruttoria della stessa.

Il Servizio Veterinario Area C, entro 30 giorni,

- verifica la correttezza formale dell'istanza;
- verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti dei requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e comunque esprime il proprio parere favorevole riguardo il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA della ASL trasmette, entro 30 giorni, in caso di esito favorevole degli accertamenti, al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori - l'originale dell'istanza e della documentazione, unitamente al parere favorevole al cambio della ragione sociale.

L'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori, acquisita l'istanza in bollo e i documenti allegati in originale e/o copia conforme ed il parere favorevole dell'Azienda ASL competente per territorio, provvede, esaminata la documentazione, entro 30 giorni, ad apportare le opportune modifiche al precedente atto di riconoscimento e a dare comunicazione al Ministero della Salute per l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli stabilimenti autorizzati.

Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura la ditta subentrante potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte dell'ASL, della Regione o del Ministero della Salute.

### **COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO**

Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico-sanitario, devono essere segnalate al Dipartimento di Prevenzione SBA della ASL competente per territorio e fatte oggetto di una formale comunicazione.

In questi casi viene adottata la seguente procedura:

Il Responsabile dello stabilimento presenta una comunicazione relativa alle modifiche strutturali in due copie, di cui una in bollo, al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL competente per territorio.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale ed una in carta semplice:

- a) planimetria quotata aggiornata dello stabilimento, preferibilmente in scala 1: 1 00, firmata da tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi.
- b) relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASL competente per territorio ricevuta l'istanza, affida al Servizio Veterinario - Area C, responsabile del procedimento, l'istruttoria della stessa.

Il Servizio Veterinario Area C:

- verifica la correttezza formale dell'istanza,
- effettua le verifiche necessarie, anche attraverso un sopralluogo, per accertare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla normativa specifica, esprimendo parere favorevole o prescrivendo gli eventuali interventi di adeguamento;
- acquisisce i pareri delle altre Unità Operative dei Dipartimenti di Prevenzione SBA e CSU della ASL;
- in caso di modifiche strutturali, acquisisce il parere del Comune in merito ad agibilità e destinazione d'uso.

Successivamente l'istanza viene trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'ASL, al Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori, che esaminata la documentazione, entro 30 giorni, dal ricevimento dell'istanza provvede alla presa d'atto delle modifiche.

#### **AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO**

Per le diverse tipologie di stabilimenti, sull'atto di riconoscimento è riportata l'attività per la quale l'impianto è stato riconosciuto idoneo.

Qualora in uno stabilimento già autorizzato a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o dell'indirizzo produttivo, deve essere modificata l'attività produttiva, sia per presa d'atto di attività dismesse, che per attivare nuove produzioni non comprese tra quelle riportate nell'atto di riconoscimento, ma sempre nell'ambito di quelle previste dalla medesima norma di riferimento, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento.

Per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, viene adottata la seguente procedura:

Il Responsabile dello stabilimento presenta la domanda di ampliamento dell'attività produttiva in duplice copia, di cui una in bollo, al Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori per il tramite del Dipartimento di Prevenzione SBA dell'Azienda ASL competente per territorio. La domanda deve essere corredata dalla prevista documentazione in originale o copia conforme ed una copia in carta semplice.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, ricevuta l'istanza, affida al Servizio Veterinario - Area C, responsabile del procedimento, l'istruttoria della stessa.

Il Servizio Veterinario Area C:

- verifica la correttezza formale dell'istanza,
- effettua le verifiche necessarie attraverso un sopralluogo per accertare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla normativa specifica, esprimendo parere favorevole o prescrivendo gli eventuali interventi di adeguamento (tale parere deve essere reso entro 30 giorni);
- acquisisce i pareri delle altre Unità Operative dei Dipartimenti di Prevenzione SBA e CSU della ASL;

- acquisisce, in caso di modifiche strutturali, il parere del Comune in merito ad agibilità e destinazione d'uso

Successivamente l'istanza viene trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori.

L'Ufficio regionale, acquisita l'istanza in bollo, i documenti allegati in originale e/o in copia conforme provvede, entro 30 giorni, esaminata la documentazione ad aggiornare l'atto di riconoscimento.

### **SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Qualora sia sostituito il legale rappresentante di una ditta alla quale sia intestato un riconoscimento di idoneità, viene adottata la seguente procedura:

Il legale rappresentante dello stabilimento presenta domanda di sostituzione del responsabile dello stabilimento in duplice copia, di cui una in bollo, al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda AS competente per territorio. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio ricevuta l'istanza, affida al Servizio Veterinario, responsabile del procedimento, l'istruttoria della stessa.

Il Servizio Veterinario della ASL, entro 30 giorni, verifica la correttezza formale dell'istanza.

Successivamente l'istanza viene trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori.

L'Ufficio regionale, acquisita l'istanza in originale e i documenti allegati in originale e/o copia conforme, provvede, entro 30 giorni, esaminata la documentazione, alla presa d'atto della sostituzione.

### **COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA**

Tutte le situazioni che comportano la sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività produttiva devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio Veterinario territorialmente competente.

Le diverse normative attribuiscono al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale, la possibilità di disporre sia un rallentamento che la sospensione temporanea dell'attività produttiva.

#### **A) SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA'**

**A1)** Nel caso si renda necessario prevedere una sospensione temporanea dell'attività produttiva si adotta la seguente procedura:

Il Servizio Veterinario territoriale prescrive al responsabile della Ditta quali interventi devono essere messi in atto al fine di poter consentire la ripresa delle lavorazioni e comunica al Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori, per il tramite del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, la sospensione dell'attività.

L'Ufficio Regionale adotta l'atto di sospensione, lo notifica alla Ditta per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio. Per tutto il periodo di durata della sospensione allo stabilimento è interdetta l'attività produttiva.

Alla scadenza dei termini prescritti, il Servizio Veterinario territoriale effettua un sopralluogo al fine di verificare la rimozione delle carenze all'origine del provvedimento ed in caso favorevole

propone all'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori la revoca del provvedimento di sospensione.

**A2)** Qualora sia l'operatore a chiedere la sospensione dell'attività, esso ne dà comunicazione al Servizio Veterinario della ASL. Alla riapertura, l'operatore comunica il riavvio delle attività al Servizio Veterinario che effettuerà la verifica del mantenimento dei requisiti.

## **B) REVOCA RICONOSCIMENTO.**

**B1)** Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento, oppure nel caso in cui il Responsabile dello stabilimento comunichi, per proprie motivazioni, la cessazione dell'attività, si rende necessario procedere alla revoca del riconoscimento.

A tal fine

- Il Servizio Veterinario territoriale propone, motivandola, all'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori, per il tramite del Direttore del Dipartimento di Prevenzione SBA, la revoca del riconoscimento.
- L'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori adotta l'atto di revoca del riconoscimento, notificandolo al Responsabile della Ditta per il tramite del Dipartimento di Prevenzione SBA.
- Il Servizio Veterinario Area C provvede a verificare l'avvenuto blocco delle attività.
- L'Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori provvede alla cancellazione dello stabilimento dall'elenco ministeriale.

**B2)** Qualora sia l'operatore a richiedere la revoca del riconoscimento, esso ne dà comunicazione al Servizio Veterinario della ASL. Se l'operatore volesse riavviare l'attività è necessario procedere come per il riconoscimento di un nuovo stabilimento.

## **TARIFFE PER IL RILASCIO DI ATTI DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'**

Per il riconoscimento/registrazione degli impianti di lavorazione è dovuta una somma pari ad € 1.032,00, indipendentemente dal numero di attività ivi svolte.

## **TARIFFE PER IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE**

Per la registrazione del cambio della Ragione Sociale per gli impianti riconosciuti deve essere pagato un importo pari a € 103,00.

## **TARIFFE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O NULLA-OSTA**

Per il rilascio di autorizzazioni e/o nulla-osta relativi a modifiche strutturali, impiantistiche, produttive per gli impianti già riconosciuti deve essere pagato un importo pari a € 103,00 per ciascun atto dirigenziale.

## **REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI**

L'elemento di novità del Regolamento citato in premessa è costituito dalla procedura di registrazione: tale sistema prevede che ogni operatore notifichi qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, qualora non siano oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (Tabella B).

Ogni stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento è inserito, a cura della Regione Basilicata nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento.

Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, l'operatore presenta una richiesta presso la ASL in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto o attività di intermediazione senza possesso fisico della merce) dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della

chiusura di ogni attività soggetta a registrazione. La richiesta di registrazione (Allegato A2) deve essere accompagnata dalla planimetria in scala 1:1 00 dei locali.

Il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, richiede alla Regione Basilicata l'inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento e la relativa assegnazione del numero di registrazione (Allegato A7) secondo la procedura descritta per il riconoscimento.

#### **MEZZI DI TRASPORTO**

L'attività di trasporto necessita comunque dell'assegnazione del codice di identificazione dei singoli veicoli/contenitori da parte del Servizio Veterinario di Area C competente (Mod 6).

L'operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale dell'ASL. Nel caso di false dichiarazioni, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Non è necessario produrre specifica richiesta per tutti gli automezzi **funzionalmente connessi** allo svolgimento dell'attività principale; questi verranno descritti all'interno della segnalazione dell'attività principale, ivi comprese le attività soggette a riconoscimento.

Ogni mezzo utilizzato per il trasporto di alimenti dovrà esser sottoposto alle necessarie verifiche ed allo stesso sarà assegnato il numero con cui l'attività è stata registrata o riconosciuta (Approval Number Non Food) seguito dalla targa dell'automezzo (ad ogni mezzo un numero di registrazione) o dal numero di matricola, o altro sistema, per le autocisterne.

Un Operatore che effettua esclusivamente attività di trasporto, deve presentare la segnalazione per l'attività di trasporto. Nella relazione tecnica allegata alla segnalazione di inizio attività descriverà i diversi mezzi impiegati. Ogni mezzo utilizzato per il trasporto potrà esser sottoposto alle necessarie verifiche secondo la normativa vigente ed allo stesso sarà assegnato il numero con cui è stata registrata l'attività seguito dalla targa dell'automezzo (ad ogni mezzo un numero di registrazione) o dal numero di matricola, o altro sistema, per le autocisterne.

#### **MISURE TRANSITORIE**

Gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002, compresi gli "impianti di transito" (ora denominati "impianti di magazzinaggio") mantengono il riconoscimento, tuttavia dovranno essere sottoposti ad una ispezione da parte del Servizio veterinario competente per verificarne la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e ciò dovrà essere documentato mediante l'invio alla Regione Basilicata del verbale di sopralluogo.

Stabilimenti che non erano soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. n. 1774/2002 e che dovranno venire riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1069/2009 (come ad esempio il trattamento con metodi alternativi, oppure l'uso come combustibili) sono tenuti a presentare apposita istanza di riconoscimento.

#### **TARIFFE PER IL RILASCIO DI ATTI DI RICONOSCIMENTO/REGISTRAZIONE**

Per il riconoscimento/registrazione degli impianti di lavorazione è dovuta una somma pari ad € 1.032,00, indipendentemente dal numero di attività ivi svolte.

#### **TARIFFE PER IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE**

Per la registrazione del cambio della Ragione Sociale per gli impianti riconosciuti deve essere pagato un importo pari a € 103,00.

#### **TARIFFE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O NULLA-OSTA**

Per il rilascio di autorizzazioni e/o nulla-osta relativi a modifiche strutturali, impiantistiche, produttive per gli impianti già riconosciuti deve essere pagato un importo pari a € 103,00 per ciascun atto dirigenziale.

### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il versamento delle tariffe per il rilascio degli atti di riconoscimento, registrazione, cambio ragione sociale, sostituzione legale rappresentante e *nulla-osta* deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- A mezzo conto corrente postale mediante versamento sul conto n. 218859 intestato a "Regione Basilicata" indicando quale causale: "Riconoscimento ai sensi del Reg. CE/853/04 (indicare, eventualmente, il numero già attribuito)";
- A mezzo bonifico bancario mediante versamento sul conto corrente bancario n. 11700994 (IBAN IT79Q0542404297000011700994) intestato a "Regione Basilicata" presso il Tesoriere Regionale Banca Popolare di Bari indicando quale causale: "Riconoscimento ai sensi Reg. CE/853/04 (indicare, eventualmente, il numero già attribuito)".

## MODULISTICA

Al fine di semplificare ed uniformare le procedure di presentazione delle istanze, si porta, di seguito, la modulistica da utilizzare:

- Modello 1 - Istanza di riconoscimento,
- Modello 2 - Istanza di registrazione,
- Modello 3 - Istanza di modifica atto di riconoscimento / registrazione,
- Modello 4 - Cessazione/sospensione attività,
- Modello 5 - Verbale sopralluogo Servizio Veterinario Istanza di modifica,
- Modello 6 - Comunicazione veicoli/contenitori,
- Modello 7 - Facsimile dichiarazione sostitutiva.

**BOLLO**

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Politiche della Persona

Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria  
Consumatori

Viale della Regione Basilicata, n. 9

85100 POTENZA

PER IL TRAMITE DELLA

ASL .....

Dip.to di Prevenzione SBA

Il sottoscritto ..... nato il ..... a .....  
in ..... qualità di ..... della  
Ditta ..... Partita IVA.....  
con sede legale nel Comune di ..... Prov. .... Via.....  
n.....

chiede

il riconoscimento del proprio stabilimento sito nel Comune di ..... Prov ..... Via  
.....n....., il riconoscimento ai sensi dell'art.24 del Reg. CE 2 ottobre 2009, n.  
1069, per lo svolgimento delle seguenti attività:

Sez.	SETTORE	CATEGORIA	METODI	PRODOTTI
I	Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	Proteine animali trasformate • Farine di carne e ossa • Farine di pesce • Proteine idrolizzate • Ciccioli • Sangue • Prodotti sanguigni per uso zootecnico • Prodotti sanguigni per uso tecnico • Farina di sangue • Siero di equidi • Grassi fusi/olio pesce per usi div. da alim. Animale e oleochimico • Grassi fusi per uso oleochimico • Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
	Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		• Derivati dei grassi • Latte, prodotti del latte e colostro • Prodotti d'uovo • Prodotti alimentari • Carcasse di animali da compagnia • Carcasse di animali da allevamento • Carcasse di animali da circo • Carcasse di animali da zoo • Carcasse di animali da esperimento • Altre carcasse animali • Stallatico non trasformato • Prodotti da stallatico/stallatico trasformato • Contenuto del tubo digerente • Residui di digestione • Fanghi di centrifugazione
II	Magazzinaggio di prodotti derivati Art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	• Derivati dei grassi • Latte, prodotti del latte e colostro • Prodotti d'uovo • Prodotti alimentari • Carcasse di animali da compagnia • Carcasse di animali da allevamento • Carcasse di animali da circo • Carcasse di animali da zoo • Carcasse di animali da esperimento • Altre carcasse animali • Stallatico non trasformato • Prodotti da stallatico/stallatico trasformato • Contenuto del tubo digerente • Residui di digestione • Fanghi di centrifugazione
III	Incenerimento - art. 24 (1)(b) Coincenerimento - art. 24 (1) (c) Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		• Materiale da acque reflue (mondiglia) • Rifiuti di cucina e ristorazione • Pelli grezze • Lana, peli, setole di maiale, • Piume, penne • Ossa, corna, zoccoli e derivati • Sottoprodotti apicoltura • Insetti incluso i vermi • Altri sottoprodotti non trasformati .....
IV	Trasformazione - art. 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7  Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodisel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di biocombustibile	• Materiale da acque reflue (mondiglia) • Rifiuti di cucina e ristorazione • Pelli grezze • Lana, peli, setole di maiale, • Piume, penne • Ossa, corna, zoccoli e derivati • Sottoprodotti apicoltura • Insetti incluso i vermi • Altri sottoprodotti non trasformati .....

VI	Biogas - art. 24 (1)( g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzati
XIII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti ... - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	

#### A TAL FINE ALLEGA:

1. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
2. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte **PERMANENTEMENTE** oppure **TEMPORANEAMENTE** in condizioni di assoluta separazione;
4. Per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
5. Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Reg. UE n. 142/2011;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
  - a. rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
  - b. rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
  - c. possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
7. Indicazione del Laboratorio (proprio o esterno) per l'esecuzione delle analisi, se previste;
9. Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
10. n. 1 marca da bollo del valore corrente ;
11. ricevuta del versamento dei diritti regionali;

#### SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

#### DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**BOLLO**

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Politiche della Persona  
 Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria  
 Consumatori  
 Viale della Regione Basilicata, n. 9

85100 POTENZA

PER IL TRAMITE DELLA

ASL .....  
 Dip.to di Prevenzione SBA

Il sottoscritto..... nato il ..... a .....  
 in ..... qualità di ..... della  
 Ditta..... Partita IVA.....  
 con sede legale nel Comune di..... Prov..... Via.....  
 n.....

chiede

ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 2 ottobre 2009, n. 1069, per il proprio stabilimento sito nel Comune di  
 ..... Prov ..... Via ..... n....., la registrazione per lo  
 svolgimento delle seguenti attività:

Sez	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITÀ	PRODOTTI
V	oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> oleochimica	Proteine animali trasformate • Farine di carne e ossa • Farine di pesce • Proteine idrolizzate • Cicciole • Sangue • Prodotti sanguigni per uso zootecnico • Prodotti sanguigni per uso tecnico
IX	lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro .....	• Farina di sangue • Siero di equidi • Grassi fusi/olio pesce per usi div. da alim. Animale e oleochimico • Grassi fusi per uso oleochimico • Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico • Derivati dei grassi • Latte, prodotti del latte e colostro • Prodotti d'uovo • Prodotti alimentari • Carcasse di animali da compagnia • Carcasse di animali da allevamento • Carcasse di animali da circo • Carcasse di animali da zoo • Carcasse di animali da esperimento • Altre carcasse animali • Stallatico non trasformato • Prodotti da stallatico/stallatico trasformato • Contenuto del tubo digerente • Residui di digestione • Fanghi di centrifugazione
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)  <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 18)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche  <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro .....	• Materiale da acque reflue (mondiglia) • Rifiuti di cucina e ristorazione • Pelli grezze • Lana, pelli, setole di maiale, • Piume, penne • Ossa, corna, zoccoli e derivati • Sottoprodotti apicoltura • Insetti incluso i vermi • Altri sottoprodotti non trasformati .....
XI	Centri di raccolta (art. 23)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro .....	

XIII	Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività .....	
------	-------	--	---	--

**A TAL FINE ALLEGA:**

1. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
2. Planimetria (\*) dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte **PERMANENTEMENTE** oppure **TEMPORANEAMENTE** in condizioni di assoluta separazione;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5. (\*) la planimetria non è richiesta in caso di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

**DICHIARA:**

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data .....

Firma .....

**Mod. 3 -- ISTANZA DI MODIFICA ATTO DI RICONOSCIMENTO/REGISTRAZIONE**

**BOLLO**

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Politiche della Persona  
 Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria  
 Consumatori  
 Viale della Regione Basilicata, n. 9

85100 POTENZA

PER IL TRAMITE DELLA

ASL .....  
 Dip.to di Prevenzione SBA

Il sottoscritto..... nato il ..... a .....  
 in ..... qualità ..... di ..... della  
 Ditta..... Partita IVA.....  
 con sede legale nel Comune di..... Prov..... Via.....  
 n.....

chiede  
 per il proprio stabilimento sito nel Comune di ..... Prov ..... Via  
 ..... n....., riconosciuto/registrato con n.  
 ..... la modifica dell'atto per

<input type="checkbox"/> Subingresso	<input type="checkbox"/> Cambio ragione sociale	<input type="checkbox"/> cambio legale rappresentante
--------------------------------------	---	---

per lo svolgimento delle seguenti attività:

Sez	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITÀ	PRODOTTI
I	Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	- Cernita - Taglio - Refrigerazione - Congelamento - Salagione - Altro	Proteine animali trasformate - Farine di carne e ossa - Farine di pesce - Proteine idrolizzate - Ciccioli - Sangue - Prodotti sanguigni per uso zootecnico - Prodotti sanguigni per uso tecnico
	Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		- Farina di sangue - Siero di equidi - Grassi fusi/olio pesce per usi div. da alim. Animale e oleochimico - Grassi fusi per uso oleochimico - Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
II	Magazzinaggio di prodotti derivati Art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Destinati a: - smaltimento (i) - uso combustibile (ii) - alimentazione animale (iii) - fertilizzanti (iv)	- Derivati dei grassi - Latte, prodotti del latte e colostro - Prodotti d'uovo - Prodotti alimentari - Carcasce di animali da compagnia
III	Incenerimento - art. 24 (1)(b)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		
	Coincenerimento - art. 24 (1) (c)			
	Combustione - art. 24 (1)(d)			

IV	Trasformazione - art. 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<b>Metodi standard:</b> <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7  <b>Metodi alternativi:</b> <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodisel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di biocombustibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasse di animali da allevamento</li> <li>• Carcasse di animali da circo</li> <li>• Carcasse di animali da zoo</li> <li>• Carcasse di animali da esperimento</li> <li>• Altre carcasse animali</li> <li>• Stallatico non trasformato</li> <li>• Prodotti da stallatico/stallatico trasformato</li> <li>• Contenuto del tubo digerente</li> <li>• Residui di digestione</li> <li>• Fanghi di centrifugazione</li> <li>• Materiale da acque reflue (mondiglia)</li> <li>• Rifiuti di cucina e ristorazione</li> <li>• Pelli grezze</li> <li>• Lana, pelli, setole di maiale,</li> <li>• Piume, penne</li> <li>• Ossa, corna, zoccoli e derivati</li> <li>• Sottoprodotti apicoltura</li> <li>• Insetti incluso i vermi</li> <li>• Altri sottoprodotti non trasformati .....</li> </ul>
VI	Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VII	Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VIII	Alimenti per animali da compagnia art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzati	
XIII	Produzione fertilizzanti organici/ammendanti - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

**A TAL FINE ALLEGA:**

1. n. 1 marca da bollo del valore corrente, oltre quella apposta;
2. certificazione relativa all'iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o Dichiarazione sostitutiva di detta certificazione;
3. Documentazione notarile o altro tipo di documentazione che attesti il cambio della ragione sociale (contratto di vendita, di affitto, di comodato, etc....)
4. Dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti strutturali e igienico-sanitari dell'impianto.
5. Ricevuta del versamento per l'importo di Euro 103.00 previsto dalla normativa vigente.

Data .....

**FIRMA**

.....

**BOLLO**

Alla Regione Basilicata

Dipartimento Politiche della Persona  
 Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria  
 Consumatori  
 Viale della Regione Basilicata, n. 9

85100 POTENZA

PER IL TRAMITE DELLA

ASL .....  
 Dip.to di Prevenzione SBA

Il sottoscritto ..... nato il ..... a .....  
 in ..... qualità di ..... della  
 Ditta ..... Partita IVA.....  
 con sede legale nel Comune di ..... Prov. ....  
 Via ..... n.....

**COMUNICA**

di aver

- cessato:
  - Totalmente
  - Parzialmente
- Sospeso:
  - Totalmente
  - Parzialmente

le seguenti attività svolte l'impianto sito nel Comune di ..... Provincia  
 ..... CAP ..... Via/piazza .....  
 n° ..... con [ ] riconoscimento [ ] registrazione ai sensi del Reg. n. CE/1069/09 n. ....

Settore	Attività	Categorie	Tipologie	Prodotti
I	Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	Proteine animali trasformate • Farine di carne e ossa • Farine di pesce • Proteine idrolizzate • Ciccioli • Sangue • Prodotti sanguigni per uso zootecnico • Prodotti sanguigni per uso tecnico • Farina di sangue • Siero di equidi • Grassi fusi/olio pesce per usi div. da alim. Animale e oleochimico • Grassi fusi per uso oleochimico • Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico • Derivati dei grassi • Latte, prodotti del latte e colostro • Prodotti d'uovo • Prodotti alimentari • Carcasse di animali da compagnia • Carcasse di animali da allevamento • Carcasse di animali da circo • Carcasse di animali da zoo • Carcasse di animali da esperimento • Altre carcasse animali • Stallatico non trasformato

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti da stallatico/stallatico trasformato</li> <li>• Contenuto del tubo digerente</li> <li>• Residui di digestione</li> <li>• Fanghi di centrifugazione</li>   <li>• Materiale da acque reflue (mondiglia)</li> <li>• Rifiuti di cucina e ristorazione</li> <li>• Pelli grezze</li> <li>• Lana, peli, setole di maiale,</li> <li>• Piume, penne</li> <li>• Ossa, corna, zoccoli e derivati</li> <li>• Sottoprodotti apicoltura</li> <li>• Insetti incluso i vermi</li> <li>• Altri sottoprodotti non trasformati .....</li> </ul>
II	Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		
II	Magazzinaggio di prodotti derivati Art. 24 (1)(i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	
III	Incenerimento - art. 24 (1)(b) Coincenerimento - art. 24 (1) (c) Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		
IV	Trasformazione - art. 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7  Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodisel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di biocombustibile	
VI	Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VII	Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	

VII)	Alimenti per animali da compagnia art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzati	
XIII	Produzione fertilizzanti organici/ammendanti art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		

### SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

### DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE:

- la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento/impianto riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.
- la riattivazione dell'attività, entro il suddetto tempo massimo di 12 mesi, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario di Area C della ASP territorialmente competente circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Basilicata.

### DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data ..... Firma .....

Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario

Il sottoscritto ..... in qualità di ..... del Servizio Veterinario di Area C dell'ASP di .....

DICHIARA

1. che in data ..... è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto della Ditta ..... sito nel Comune di ..... Via ..... n. ...., destinato allo svolgimento della seguente attività: ..... per il quale è stato richiesto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009;
2. che è stata verificata la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla domanda di riconoscimento presentata dalla Ditta;
3. che è stato verificato che:
  - o l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, ai fini del **riconoscimento condizionato**,
  - o l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, ai fini del **riconoscimento definitivo**,

ESPRIME

pertanto, parere favorevole relativamente all'istanza presentata dalla suddetta Ditta.

....., li.....

Firma .....

Ala Regione Basilicata  
 Dipartimento Politiche della Persona  
 Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria  
 Consumatori  
 Viale della Regione Basilicata, n. 9

85100 POTENZA

PER IL TRAMITE DELLA

ASL .....  
 Dip.to di Prevenzione SBA

**Oggetto:** Comunicazione veicoli e/o contenitori riutilizzabili adibiti al trasporto di sottoprodotti di O. A. ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 Reg. CE n.1069/09

Il sottoscritto..... nato il ..... a .....  
 in ..... qualità ..... di ..... della  
 Ditta..... Partita IVA.....  
 con sede legale..... e sede operativa..... nel Comune  
 di..... Prov..... Via..... n.....

In possesso del numero di riconoscimento/registrazione .....

ai sensi del Reg. CE 2 ottobre 2009, n. 1069, per lo svolgimento delle seguenti attività: .....

**COMUNICA**

il seguente elenco di veicoli/contenitori adibiti al trasporto dei sottoprodotti di O. A.

Veicolo Rimorchio Rimorchio scarellabile Altro contenitore	Marca e modello	targa	matricola	Caratteristiche e dimensioni (contenitori non targati)	Categoria di sottoprodotto

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

**DICHIARA**

1. di provvedere alle operazioni di rimessaggio, pulizia, lavaggio e disinfezione presso .....
2. di conservare il registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg. CE/1069/09 presso .....
3. di possedere i requisiti previsti dal Reg. CE n.1069 e reg. UE n. 142/11 per l'attività svolta;

## DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AI  
REQUISITI TECNICI DELLO STABILIMENTO**

Il sottoscritto..... in qualità di legale rappresentante della soc.  
..... con sede legale nel comune di ..... in via  
..... e sede operativa nel comune di .....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di  
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA**

- che lo stabilimento con sede nel Comune di ..... rispetta la normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione.

....., li .....


.....

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 2-12-14  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADEDETTO

